CAMERA DEI DEPUTATI N. 1154-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **BERTOTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 agosto 1994 (v. stampato Senato n. 546)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PREVITI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(D'ONOFRIO)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(FISICHELLA)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1994

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Comissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1154 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 546), che viene allegata.

ALLEGATO

1. Il trattato bilaterale di « amicizia e collaborazione » sottoscritto a Varsavia, l'11 novembre 1991, dai Ministri degli esteri italiano e polacco, si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi nei due ultimi anni nelle relazioni italo-polacche, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista registratasi nella metà centro-orientale del nostro continente a partire dagli ultimi mesi del 1989.

In tale mutato scenario il trattato in questione intende porsi come la cornice giuridica al cui interno le già più che positive relazioni italo-polacche possano negli anni a venire ulteriormente svilupparsi ed approfondirsi, con reciproco beneficio a quello dei due Paesi, nei più diversi settori (da quello politico a quello della sicurezza a quello economico-finanziario; da quello culturale a quello della cooperazione scientifico-tecnologica e a quello della cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti ed alla criminalità organizzata).

2. Il trattato « di amicizia e collaborazione » tra l'Italia e la Repubblica di Polonia si compone di un preambolo e 23 articoli ed è strutturato sostanzialmente in sei parti:

a) principi ispiratori dell'Accordo;

b) cooperazione e dialogo politico;

c) sicurezza e disarmo;

d) cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica, ambientale e nel settore della formazione professionale;

e) cooperazione in ambito culturale e nella tutela dei rispettivi patrimoni artistici;

f) cooperazione nel campo della lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

3. Nel preambolo vengono delineati i grandi obiettivi comuni cui le Parti intendono ispirare la propria collaborazione e l'approfondimento dei rapporti reciproci.

In tale contesto degno di nota è l'esplicito richiamo alla condivisa intenzione di operare: per l'avvento di un ordine internazionale fondato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla libertà; per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite quale foro di prioritario rilievo per la realizzazione di condizioni di pace, sicurezza e benessere nel mondo; nonché per rendere irreversibile – nel segno dei principi di Helsinki, e della Carta di Parigi – il superamento della divisione dell'Europa e la realizzazione di una maggiore stabilità e sicurezza nel continente.

Degna di nota è inoltre, in tale contesto, la ribadita volontà delle Parti di « contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei ed alla

loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo all'Esagonale ».

Articoli da 1 a 8

Sotto il profilo contenutistico gli articoli sopraevocati si riferiscono più in particolare alle seguenti tematiche; 1) princìpi generali posti dalle Parti alla base della loro collaborazione sul piano bilaterale; 2) princìpi e meccanismi di collaborazione in ambito politico; 3) direttrici comuni nel campo della sicurezza; 4) princìpi sottesi alla collaborazione in ambito europeo, con speciale riguardo ai rapporti con le istanze comunitarie.

1) *Princìpi generali* (art. 1)

Con l'articolo 1 le Parti manifestano – in particolare – l'intendimento di sviluppare « le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse » nonché di « favorire l'avvicinamento tra i popoli italiano e polacco » al prioritario fino di un'elevazione del loro benessere e di una più intensa valorizzazione del loro « comune patrimonio di tradizioni e cultura ».

In tale ottica si iscrive altresì l'impegno a stipulare, ove necessario, altri accordi e convenzioni per dare attuazione alle disposizioni del Trattato.

2) *Collaborazione in ambito politico* (art. 2)

All'articolo 2 Italia e Polonia definiscono i meccanismi attraverso cui dare sostanza ed articolatezza, sul piano politico, al nuovo clima instauratosi nelle relazioni tra i due paesi.

In tale contesto speciale significato riveste l'impegno a conferire carattere regolare e periodico alle consultazioni sulle « questioni internazionali di mutuo interesse » (con particolare riguardo ai problemi di sicurezza ed a quello dei rapporti Polonia-Comunità europea) attraverso: *a)* incontri al più alto livello « almeno una volta all'anno » e comunque « quando le Parti ne ravvisino la necessità »; *b)* incontri a livello Ministri degli esteri « per lo meno una volta all'anno »; *c)* incontri tra altri membri di governo con « scadenze periodiche ».

Non meno significativa è la volontà fatta propria dalle Parti di dar vita a consultazioni regolari anche a livello « funzionari dei due Ministeri degli esteri » nonché ad una « intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti ».

3) *Tematiche di sicurezza* (articoli da 3 a 7)

All'articolo 3 viene sottolineata la ferma convinzione delle Parti circa la necessità di bandire « la minaccia o l'uso della forza » quali strumenti per la soluzione delle controversie internazionali nonché, tra l'altro, il grande rilievo da esse attribuito al pieno rispetto « da parte di tutti gli Stati firmatari » della Carta delle Nazioni Unite.

All'articolo 4 le Parti evidenziano invece la comune volontà di impegnarsi per contribuire alla creazione di un « ordine qualitativa-

mente diverso in Europa » da conseguire attraverso livelli di armamento sempre più bassi « compatibilmente col mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli stessi ». Nello stesso articolo trova inoltre espressione l'auspicio di una conclusione di « nuovi accordi in materia di disarmo e sicurezza » nonché di una loro « piena applicazione ».

L'articolo 5, sempre in un ottica di contributo al consolidamento della sicurezza e della fiducia reciproca nel continente, fa stato dell'impegno delle Parti a « sviluppare contatti nel settore militare a diversi livelli » attraverso « visite regolari dei rispettivi Ministri della difesa, Capi di stato maggiore, delegazioni delle varie armi, allievi delle Accademie militari italiane e polacche ».

L'articolo 6, di indubbio significato anche sotto il profilo politico, stabilisce – dal canto suo – il principio di consultazione tra le Parti « in caso di minaccia alla pace o alla sicurezza » propria o altrui, anche al fine di armonizzare nei limiti del possibile, le rispettive posizioni ed individuare eventuali forme di assistenza.

L'articolo 7, collocantesi nel segno della comune adesione delle Parti ai princìpi alla base del processo CSCE ed ai meccanismi e strutture « panaeuropee » definiti dal vertice di Parigi del 1990, ribadisce l'impegno di Italia e Polonia per la promozione di « rapporti amichevoli tra tutti gli Stati » e lo sviluppo tra gli stessi di una collaborazione allargata ai più diversi settori (dalla sicurezza alla dimensione umana; dal culturale all'ambientale).

4) *Tematiche europee e comunitarie* (art. 8)

Alle tematiche europee e comunitarie, in un'ottica di approfondimento del processo di integrazione tra i vari Paesi del continente, è invece dedicato l'articolo 8 del Trattato.

In tale prospettiva l'articolo evidenzia in particolare:

a) l'auspicio delle Parti di un « ulteriore rafforzamento delle Comunità europee e dei suoi vincoli di associazione con gli altri Paesi d'Europa »;

b) il favore con cui da parte italiana si valuta l'aspirazione polacca di adesione alle comunità Europee « sulla base delle condizioni previste dai Trattati » nonché *c)* l'impegno del nostro Paese ad assistere la Polonia nella necessaria opera di progressivo adattamento della propria legislazione « alle norme ed alle regole comunitarie ».

Articoli 9, 11, 15 e 16

I suddetti articoli delinano, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica in senso lato, attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, la partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento, incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese pubbliche e private;

sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel quadro delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali;

approfondire la cooperazione nei settori della formazione professionale e manageriale;

migliorare e ampliare i collegamenti tra i due Paesi nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di telecomunicazioni;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente;

sviluppare la reciproca collaborazione in materia di tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con particolare riferimento al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

Articoli 17, 18 e 19

Le clausole in questione hanno riguardo alla cooperazione culturale e sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi;

istituzione degli istituti di cultura a Cracovia e a Roma;

assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni artistici;

collaborazione per la conservazione e il restauro dei monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni culturali;

insegnamento e diffusione della lingua e cultura di ciascuno delle due parti nel territorio dell'altra, scambio di insegnamenti per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, collaborazione nei settori dei mass-media;

promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.

Si fa presente che gli oneri derivanti dai suddetti articoli, trovano copertura nello specifico accordo culturale del 25 marzo 1965 e nel relativo protocollo di esecuzione del 18 gennaio 1990.

Infine, l'articolo 20 prevede lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*